



Segreteria del Direttore Generale

IL RETTORE

VISTA

la delibera n. 76 del 27 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare mandato al Rettore di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla partecipazione dell'Ateneo ai bandi emanati nell'ambito del PNRR, incluso la partecipazione alle nuove *legal entity* previste dalle varie misure, fermo restando la successiva ratifica negli Organi di Ateneo deputati;

PRESO ATTO che:

- con avviso pubblico n. 341 del 15 marzo 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha autorizzato la presentazione di proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- il predetto avviso prevede la creazione di almeno 10, fino ad un massimo di 14, Partenariati estesi sul territorio nazionale, sulle tematiche sotto riportate;
- l'importo dell'agevolazione concessa per ciascun Partenariato esteso è compreso tra un minimo di € 80.000.000,00 ed un massimo di € 160.000.000,00;
- in risposta al citato avviso n. 341/2022, l'Ateneo ha sottomesso 13 proposte progettuali, di cui 1 in qualità di capofila, come di seguito specificato:
 - PE1 *Future Artificial Intelligence Research (FAIR)*. Tematica: "Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali". Capofila: CNR;
 - PE2 *NEST Network 4 Energy Sustainable Transition*. Tematica: "Scenari Energetici del Futuro Capofila: Politecnico di Bari;
 - PE3 *RETURN - multi-Risk sciEnce for resilient commUnities undeR a changing climate*. Tematica: Rischi ambientali, naturali e antropici. Capofila: Università degli Studi di Napoli Federico II;
 - PE4 *National Quantum Science and Technology Institute*. Tematica: Scienze e tecnologie quantistiche. Capofila: Università di Camerino;
 - PE5 *CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society*. Tematica: Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività. Capofila: Università di Roma La Sapienza;
 - PE6 *BOSPHORHUS - BOrn-to-be-good and born-to-be-bad disease: a precision medicine Survey of PHenotypes and Outcomes based on Rational interrogation of HUMAN Samples* Tematica: Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione. Capofila: Università di Torino;
 - PE8 *Age-It - Ageing Well in an ageing society*. Tematica: Conseguenze e sfide dell'invecchiamento. Capofila: Università di Firenze;
 - PE9. *GROWING INCLUSIVE AND SUSTAINABLE (GRINS)*. Tematica: Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori. Capofila: Università di Bologna;
 - PE10 *ON Foods*. Tematica: Modelli per un'alimentazione sostenibile. Capofila: Università di Parma;
 - PE11 *3A-ITALY*. Tematica: Made-in-Italy circolare e sostenibile Capofila: Politecnico di Milano;
 - PE12 *MNESYS - A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease*. Tematica: Neuroscienze e neurofarmacologia. Capofila: Università di Genova;

- PE13 *INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases*. Tematica: Malattie infettive emergenti. Capofila: Università di Pavia;
- PE14 *RESTART - REsearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART*. Tematica: Telecomunicazioni del futuro Capofila: Università di Roma Tor Vergata;

VISTA la delibera n. 34 del 31 maggio 2022 del Senato Accademico e la delibera n. 104 del 31 maggio 2022 del Consiglio di Amministrazione con le quali sono state ratificate le presentazioni delle proposte progettuali suddette così come sottomesse al Ministero dell'Università e della Ricerca, con la precisazione che, in caso di finanziamento si sarebbe proceduto a successivo esame dei passaggi propedeutici alla costituzione degli HUB previsti;

VISTO il decreto direttoriale n. 1243 del 2 agosto 2022 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato l'ammissione della proposta progettuale in discorso alla Fase 2 (art. 11, art. 12 e art. 13 dell'Avviso).

CONSIDERATO che il MUR ha successivamente comunicato, per le vie brevi, la necessità di ricevere entro il 25 settembre p.v. l'indicazione del Codice Fiscale della Società al fine di riportare l'anzidetto nel decreto di concessione delle agevolazioni.

CONSIDERATO che la costituzione della Fondazione "Multi-Risk sciEnce for resilient commUnities undeR a changiNg climate (RETURN)" è fissata per il prossimo 22 settembre;

VISTA la bozza dello **statuto** della Fondazione (Allegato 1), predisposto dall'Ateneo in qualità di Capofila del progetto del quale si evidenziano le principali disposizioni, rinviando all'allegato per il testo integrale:

- Ai sensi dell'art. 1 «è istituita la Fondazione denominata "Multi-risk science for resilient communities under a changing climate", in breve e di seguito anche indicata per brevità come "Fondazione RETURN" o solo "Fondazione", quale fondazione di diritto privato senza scopi di lucro, soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.
2. La Fondazione ha sede legale in Napoli e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.»
- Ai sensi dell'art. 3 «La Fondazione ha durata illimitata.»
- Ai sensi dell'art. 4 «1. Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione, indisponibile e finalizzato alla tutela della personalità giuridica della Fondazione, e fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.
2. Il fondo di dotazione è costituito:
 - a) dagli apporti monetari effettuati a tale titolo dai membri della Fondazione in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente, anche tramite quota parte dei contributi annuali;
 - b) dalla parte di avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene destinata a incrementare il fondo di dotazione;
 - c) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da tutti gli altri introiti, lasciti, donazioni ed eredità, provenienti da enti e privati, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che il Consiglio stesso decida di imputare ad incremento del fondo di dotazione;
 - d) da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici nazionali, anche territoriali, nonché di altri enti e organismi sovranazionali, con vincolo incrementativo del fondo di dotazione.

Il fondo di dotazione iniziale è pari a euro 250.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero) ed è costituito dagli apporti versati a tale titolo dai Membri della Fondazione in sede di costituzione.

L'organo amministrativo della Fondazione cura la salvaguardia nel tempo dell'integrità del fondo di dotazione.

3. Il fondo di gestione è costituito:

- a) dalle risorse rivenienti dal DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2027;*
- b) dai contributi annuali corrisposti dai membri della Fondazione;*
- c) da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, nonché da tutti gli altri introiti provenienti da enti e privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;*
- d) dagli ulteriori apporti e contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici o privati che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;*
- e) dai contributi facoltativi in qualsiasi forma concessi dai membri della Fondazione;*
- f) da contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione;*
- g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali;*
- h) da ogni altro finanziamento a fondo perduto di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente che non sia espressamente destinato al fondo di dotazione.»*

-Ai sensi dell'art.5 «La misura del contributo dovuto in sede di costituzione della Fondazione, inclusiva dell'apporto al fondo di dotazione iniziale, e poi annualmente, per le successive tre annualità, è in ogni caso fissata come segue:

(A) Fondatore Proponente: euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);»

- Ai sensi dell'art. 7 «1. I Membri della Fondazione sono enti caratterizzati da competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della Fondazione e si distinguono nelle seguenti categorie:

- (A) Fondatore Proponente;*
- (B) Università ed Enti pubblici di ricerca;*
- (C) Altri Enti non aventi scopo di lucro;*
- (D) Strutture governative;*
- (E) Enti con finalità economiche;»*

Ai sensi dell'art. 7 «Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;*
- il Presidente della Fondazione;*
- l'Assemblea dei Membri della Fondazione;*
- il Collegio dei Revisori.»*

- Ai sensi dell'art. 18 «1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione del successivo esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, su proposta del Consiglio di Amministrazione, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile e della relazione del Collegio dei Revisori.»

CONSIDERATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono previste per il giorno 03 ottobre 2022;

RITENUTA la necessità di provvedere in via d'urgenza al fine di consentire al rappresentante dell'Ateneo di sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione;

VISTO l'art.14, comma 2, lett. j) dello Statuto di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1 - È autorizzata la partecipazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II alla costituzione della Fondazione "Multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate (RETURN)"

Art. 2 - È approvato il testo dello Statuto della predetta Fondazione, che si allega al presente decreto per formarne parte integrante.

Art. 3 - È approvata la quota per la partecipazione complessiva a carico dell'Ateneo pari a €20.000,00 (ventimila euro) inclusiva dell'apporto al fondo di dotazione iniziale.

Art. 4 - Il Rettore ha ogni e più ampio potere di determinare patti e condizioni per la sottoscrizione, eventualmente anche in difformità dell'allegato testo di Statuto, ove si rendesse necessario, nonché di compiere tutti gli atti, prodromici e propedeutici, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, in corso di predisposizione, e all'avvio delle attività.

Art. 5 Il prof. Andrea Prota, del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura, è designato quale Presidente della Fondazione denominata "Multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate (RETURN)" ai sensi dell'art.13 del relativo Statuto nonché, ai sensi dell'art.8, Amministratore Unico della stessa.

Art.6 - La prof.ssa Rita Maria Antonietta Mastrullo interverrà in rappresentanza dell'Ateneo, in sede di sottoscrizione, ai sensi dell'art.16, c.1, dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il presente decreto, emanato d'urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
Prof. Matteo Lorito

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario <u>2022</u>				
BUDGET ECONOMICO				
Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
n. Vincolo	Importo			

Note: La spesa di € 20.000,00 a valere sul conto CA.04.41.06.03.02

"Quote associative" potrà trovare copertura solo a seguito di richiesta

di richiesta di variazione di Budget.

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario.....							
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI							
Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progett
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo	Codice Conto	Descrizione Conto	Progett
Note:							

Per la copertura economico-finanziaria:
 Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
 Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano
 Unità organizzativa responsabile:
 Il Capo dell'Ufficio: Marialetizia Albano
 L'addetto: Michele Codella

Ufficio: Segreteria del Direttore Generale
 Direttore Generale: dott. Alessandro Buttà
 Responsabile: Capo dell'Ufficio, Clara Campana
 Tel: 081.2536239

STATUTO della FONDAZIONE

“Multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate (RETURN)”

Art. 1

Denominazione e sede

1. È istituita la Fondazione denominata “Multi-risk science for resilient communities under a changing climate”, in breve e di seguito anche indicata per brevità come “Fondazione RETURN” o solo “Fondazione”, quale fondazione di diritto privato senza scopi di lucro, soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.
2. La Fondazione ha sede legale in Napoli e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

Art. 2

Scopo e Attività

1. La Fondazione ha la finalità generale di promuovere ricerca scientifica mirata al raggiungimento di una migliore comprensione dei rischi ambientali, naturali e antropici nonché delle relazioni fra attività antropiche ed effetti ambientali, al miglioramento delle tecniche di previsione dei rischi e di prevenzione e mitigazione dei loro effetti sull'ambiente, nonché della capacità di adattamento dei sistemi. Le attività della Fondazione contribuiscono allo sviluppo di una filiera che, partendo dalla ricerca di frontiera, arriva fino allo sviluppo tecnologico di prodotti e di servizi finali. Tali attività sono in coerenza con le priorità dell'agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca.
2. Nell'ambito della sua generale finalità istituzionale, la Fondazione ha come scopo particolare quello di agire come soggetto attuatore (“Hub”) per la realizzazione del Programma di Ricerca di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito “MUR”) n. 341 del 15 marzo 2022 e ss.mm.ii. (nel seguito “DD”), concernente l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2, Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU e con specifico riferimento alla tematica n. 3, “Rischi ambientali, naturali e antropici”. Come tale, la Fondazione è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del corrispondente Partenariato Esteso (di seguito PE).
3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, anche dopo il termine del Programma di Ricerca di cui al comma precedente, la Fondazione svolge attività finalizzate:
 - alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca;
 - alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca e sviluppo tecnologico, anche con il coinvolgimento di soggetti privati;
 - alla realizzazione di programmi di alta formazione scientifica e tecnologica nelle materie concernenti le proprie finalità;

- a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico, quali *start-up* innovative e *spin off* da ricerca;
- al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca;
- alla divulgazione e diffusione dei risultati della ricerca;
- ad attrarre risorse provenienti da soggetti privati o su base competitiva per le proprie finalità;
- ad altri obiettivi ritenuti dal Consiglio di Amministrazione coerenti con le finalità generali per le quali la Fondazione è stata costituita.

4. La Fondazione svolge inoltre tutte le attività strumentali o accessorie che siano considerate necessarie o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione può:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- acquisire, accanto a quelle pubbliche, risorse provenienti da soggetti privati o su base competitiva;
- svolgere attività finalizzate a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura, incluse quelle di natura immobiliare;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui, nel rispetto della normativa vigente;
- svolgere in proprio o con altri soggetti pubblici e privati attività economiche o produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti non-profit, al fine esclusivo di reperire risorse per la realizzazione delle proprie finalità;
- stipulare atti, contratti e convenzioni con privati, enti pubblici e istituti universitari, sia in Italia che all'estero;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società, start-up, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Art. 3

Durata

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. Il DD fissa la durata di realizzazione del Programma di ricerca di cui all'art. 2, c.2 in 36 mesi a decorrere dalla data indicata all'interno del decreto di concessione del finanziamento. Il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di ricerca, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione, indisponibile e finalizzato alla tutela della personalità giuridica della Fondazione, e fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.

2. Il fondo di dotazione è costituito:

- a) dagli apporti monetari effettuati a tale titolo dai membri della Fondazione in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente, anche tramite quota parte dei contributi annuali;
- b) dalla parte di avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene destinata a incrementare il fondo di dotazione;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da tutti gli altri introiti, lasciti, donazioni ed eredità, provenienti da enti e privati, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che il Consiglio stesso decida di imputare ad incremento del fondo di dotazione;
- d) da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici nazionali, anche territoriali, nonché di altri enti e organismi sovranazionali, con vincolo incrementativo del fondo di dotazione.

Il fondo di dotazione iniziale è pari a euro 250.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero) ed è costituito dagli apporti versati a tale titolo dai Membri della Fondazione in sede di costituzione.

L'organo amministrativo della Fondazione cura la salvaguardia nel tempo dell'integrità del fondo di dotazione.

3. Il fondo di gestione è costituito:

- a) dalle risorse rivenienti dal DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2027;
- b) dai contributi annuali corrisposti dai membri della Fondazione;
- c) da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, nonché da tutti gli altri introiti provenienti da enti e privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- d) dagli ulteriori apporti e contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici o privati che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- e) dai contributi facoltativi in qualsiasi forma concessi dai membri della Fondazione;
- f) da contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione;
- g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali;
- h) da ogni altro finanziamento a fondo perduto di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente che non sia espressamente destinato al fondo di dotazione.

Art. 5

Membri della Fondazione

1. I Membri della Fondazione sono enti caratterizzati da competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della Fondazione e si distinguono nelle seguenti categorie:

- (A) Fondatore Proponente;
- (B) Università ed Enti pubblici di ricerca;
- (C) Altri Enti non aventi scopo di lucro;

- (D) Strutture governative;
- (E) Enti con finalità economiche;

(di seguito, congiuntamente, i “Membri della Fondazione”). Le categorie di cui sopra sono ulteriormente definite come segue:

(A) Fondatore Proponente

In relazione alla sua funzione di “Soggetto Proponente” per la proposta progettuale di cui all’art. 2, c.2, svolta ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 11, del DD, l’unico ente Fondatore Proponente della Fondazione è l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

(B) Università ed Enti pubblici di ricerca

Appartengono a questa categoria Enti con sede legale in Italia che abbiano la qualifica di istituzione universitaria accreditata dal MUR, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata, ovvero di Ente Pubblico di Ricerca, indipendentemente dal ministero di vigilanza.

(C) Altri Enti non aventi scopo di lucro

Appartengono a questa categoria soggetti giuridici, pubblici e privati non aventi scopo di lucro e che non rientrino nelle categorie precedenti.

(D) Strutture governative

A questa categoria appartiene esclusivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento della Protezione Civile.

(E) Enti con finalità economiche

Appartengono a questa categoria soggetti giuridici privati aventi prevalentemente finalità economiche e commerciali.

I Membri della Fondazione in essere al momento della sua costituzione e la rispettiva categoria di appartenenza sono indicati nell’atto costitutivo.

2. L’ammissione di un nuovo Membro della Fondazione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le modalità specificate agli art. 11 e 14 del presente statuto. Il soggetto interessato a divenire Membro della Fondazione deve avanzare domanda al Presidente della Fondazione, allegando documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari e l’assunzione dei relativi impegni.

3. Per tutta la durata del Programma di Ricerca di cui all’art. 2, c. 2 deve essere in ogni caso garantita la condizione che il numero complessivo dei membri delle categorie A e B sia maggiore del numero complessivo di membri appartenenti alle altre categorie, in modo da garantire al complesso delle Università ed Enti pubblici di ricerca la maggioranza nell’Assemblea dei Membri della Fondazione. Nello stesso periodo, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione che ricoprono anche il ruolo di soggetti esecutori o Spoke sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie (es. fusioni e/o incorporazioni).

4. La misura del contributo dovuto annualmente dai Membri della Fondazione è determinata, in misura eventualmente distinta per le diverse categorie, dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti almeno 6 (sei) mesi prima della sua entrata in vigore e del termine fissato per il pagamento.

La misura del contributo dovuto in sede di costituzione della Fondazione, inclusiva dell'apporto al fondo di dotazione iniziale, e poi annualmente, per le successive tre annualità, è in ogni caso fissata come segue:

- (A) Fondatore Proponente: euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
- (B) Università ed Enti pubblici di ricerca: euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
- (C) Altri Enti non aventi scopo di lucro: euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)
- (D) Strutture governative: zero, contributo non dovuto;
- (E) Enti con finalità economiche: euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)

5. Trascorsi tre anni dalla costituzione, i Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla stessa ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente della Fondazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

In ogni caso, resta fermo il dovere per il membro che ha esercitato il diritto di recesso di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Il venir meno della qualità di membro della Fondazione non determina alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio.

6. L'esclusione di un membro della Fondazione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le modalità specificate agli art. 11 e 14 del presente statuto, esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, quali ad esempio l'obbligo di corrispondere le contribuzioni previste;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2;
- soppressione, trasformazione, fusione e scissione della persona giuridica, salvo qualora si tratti di una riorganizzazione che non leda i rapporti con la Fondazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 24, c. 3 del Codice civile. L'eventuale esclusione di un membro della Fondazione che sia anche soggetto esecutore del programma di cui all'art.2, c.2 non implica la perdita dello status di soggetto esecutore.

Art. 6

Sostenitori

1. Sono Sostenitori, anche denominati "Partners", della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche aventi sede all'estero, che si impegnino a contribuire alle finalità della Fondazione (i) mediante un contributo annuo in denaro nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero (ii) mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

3. I Sostenitori sono ammessi, previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Presidente della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione con decisione inappellabile, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

4. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
5. I Sostenitori non sono membri della Fondazione e non partecipano all'Assemblea.

Art. 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione – Composizione e nomina

1. La Fondazione è governata dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), compreso il Presidente, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.
2. La nomina, la revoca e la sostituzione degli Amministratori viene deliberata dall'Assemblea. Il numero di Amministratori e le modalità di proposta degli stessi sono definiti con regolamento deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri. Nel corso della durata del Programma di Ricerca deve essere garantito che la maggioranza degli Amministratori sia espressione dei Membri della Fondazione appartenenti alle Categorie A e B di cui all'art. 5, nel senso che devono essere dipendenti di tali enti ovvero, se esterni, essere stati formalmente proposti dagli stessi.
3. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione deve essere del genere meno rappresentato.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati una sola volta.
5. Nel caso in cui un Amministratore decada anticipatamente, il mandato del subentrante termina alla scadenza del mandato originario del Consigliere decaduto, ma se la durata è stata inferiore ai 2 anni tale mandato non conta ai fini del numero di rinnovi possibili.
6. Nelle more della formazione del primo Consiglio di Amministrazione, in parziale deroga a quanto previsto nel presente articolo, nell'atto costitutivo della Fondazione viene designato un Amministratore Unico che rappresenta legalmente la Fondazione. L'Assemblea per l'elezione del primo Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Presidente della Fondazione deve essere convocata nei tempi più brevi possibile e in ogni caso entro 60 giorni dall'atto costitutivo della Fondazione.

Art. 9

Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti necessari ai sensi dell'art. 2382 del Codice civile per assumere la qualità di amministratore di società per azioni, deve avere almeno una delle seguenti due caratteristiche: (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti alle attività della Fondazione, incluse quelle strumentali; (ii) aver maturato significativa esperienza di gestione e/o amministrazione di organizzazioni complesse.
2. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dall'Assemblea, può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica quanto disposto dall'art. 2391 del Codice civile. I verbali contenenti l'assunzione di dette determinazioni devono essere trasmessi, a cura del Consiglio di Amministrazione, alla Prefettura di Napoli.
3. Entro un anno dalla costituzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione emana un regolamento recante disciplina dei conflitti di interesse, improntato ai seguenti principi:
 - a) principio di appartenenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione si impegnano ad agire nell'interesse nazionale in materia di rischi naturali ed antropici e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, a privilegiare l'interesse generale rispetto agli obblighi di lealtà societaria o associativa;
 - b) principio di trasparenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da attività della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;
 - c) principio di responsabilità: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispondere della correttezza e della efficacia delle attività svolte e rendono conto dei risultati sottoponendo le attività a processi di valutazione.

Art. 10

Decadenza ed esclusione dei consiglieri di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate o non adeguatamente motivate alle riunioni del Consiglio.
2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
 - il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, con provvedimento motivato.
4. In caso di dimissioni, ovvero in altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere vale quanto prescritto al comma 5 dell'art.8.

Art. 11

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (nel seguito “Consiglio”) è titolare di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione del Programma di Ricerca di cui all'art.2, c. 2, salvo le competenze diversamente indicate dal presente Statuto o dalla legge.

2. Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- a) le delibere di proposta relative a modifiche statutarie, allo scioglimento e liquidazione della Fondazione, quelle relative alla devoluzione del patrimonio, nonché quelle di fusione, scissione e trasformazione; tali delibere richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e, ove approvate, vengono sottoposte ad approvazione finale dell'Assemblea;
- b) le delibere di proposta relative all'ammissione di nuovi Membri della Fondazione con una maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio; ove approvate, tali delibere vengono sottoposte ad approvazione finale dell'Assemblea;
- c) le delibere di proposta relative all'esclusione di un membro della Fondazione per grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, ovvero per gli altri motivi elencati all'art. 5, c. 6; tali delibere richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e, ove approvate, vengono sottoposte ad approvazione finale dell'Assemblea;
- d) l'approvazione, con maggioranza dei propri componenti, dei regolamenti di funzionamento generale della Fondazione, nonché di tutta la normativa interna della Fondazione, inclusa quella in materia di forniture, acquisti, assunzioni, incarichi e nomine;
- e) l'approvazione, con maggioranza dei propri componenti, dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi dell'ente;
- f) l'elezione del Presidente della Fondazione con le modalità dettagliate all'art. 13;
- g) l'eventuale revoca anticipata del Presidente della Fondazione, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- h) la formulazione della relazione annuale sulle attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) l'approvazione del bilancio di previsione e del progetto di bilancio consuntivo, quest'ultimo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) la nomina e la revoca di eventuali dirigenti della Fondazione;
- k) l'ammissione di nuovi Sostenitori della Fondazione.

3. Il Consiglio può delegare propri poteri a comitati o a singole persone da esso determinati, con l'esclusione delle deliberazioni di cui alle lettere dalla a) alla j) del comma precedente, che non sono delegabili. Il Consiglio può altresì istituire comitati consultivi.

4. Nei limiti di legge, il Consiglio può stabilire compensi fissi, saltuari o occasionali a favore di Consiglieri o di altre persone cui vengano attribuiti particolari incarichi o funzioni, all'atto dell'attribuzione dell'incarico o funzione, sentito il parere del Collegio dei Revisori. I compensi

per gli stessi Amministratori sono in ogni caso sottoposti alla ratifica dell'Assemblea. Tali compensi sono resi pubblici nel rispetto della normativa sulla trasparenza.

Art. 12

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. L'avviso di convocazione del Consiglio, con relativo ordine del giorno, deve essere spedito con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione.
2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, eccetto laddove esplicitamente stabilito diversamente nel presente Statuto o dalla legge.
3. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
4. Il Presidente può invitare dirigenti della Fondazione, membri del Collegio dei Revisori o altre persone a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto.
5. Il Consiglio designa un Segretario, anche tra persone esterne allo stesso, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.
6. Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 13

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno a maggioranza assoluta dei componenti. In prima applicazione e durante tutto il Programma di Ricerca di cui all'art. 2, c. 2, il Presidente è invece nominato dal Fondatore Proponente e la nomina è confermata con voto dell'Assemblea.
2. Il Presidente:
 - a) è il rappresentante legale della Fondazione;
 - b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di promuovere e divulgare le attività della Fondazione;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nonché l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
 - d) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
 - f) in casi di necessità ed urgenza può compiere qualsiasi atto di amministrazione, sottoponendolo a ratifica del Consiglio alla prima riunione utile.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno anche un Vicepresidente. Il Vicepresidente ha funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza o impedimento di

quest'ultimo. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vengono esercitate dal componente più anziano del Consiglio.

4. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione – ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Ha facoltà di delegare i compiti suddetti, in tutto o in parte, ad altre persone.

5. Il mandato del Presidente coincide con il suo mandato di Consigliere.

Art. 14

Assemblea dei Membri della Fondazione

1. Tutti gli enti Fondatori e Partecipanti della Fondazione, come definiti all'art. 5, si riuniscono nell'Assemblea dei Membri della Fondazione (nel seguito "Assemblea"). Alle sedute dell'Assemblea partecipano i rappresentanti legali degli enti, ovvero loro delegati. Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e quelli del Collegio dei Revisori.

2. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni necessarie:

- a) approva la relazione annuale e il bilancio consuntivo proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il Collegio dei Revisori e fissa il compenso dei suoi componenti;
- c) approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei propri componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) approva l'eventuale scioglimento e liquidazione della Fondazione, nomina il liquidatore e approva la devoluzione del suo patrimonio a maggioranza assoluta dei propri componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) approva l'ammissione di nuovi Membri della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) approva l'esclusione di un membro partecipante della Fondazione per grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, ovvero per gli altri motivi elencati all'art. 5, c. 6, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- g) nomina il Consiglio di Amministrazione come stabilito all'art. 8, fissandone gli eventuali compensi se previsti.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione; l'avviso di convocazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; può essere, altresì, convocata dal Presidente dietro richiesta di almeno un terzo dei Membri.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza, dal Vicepresidente. In caso di contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vengono esercitate da persona eletta tra gli intervenuti.

5. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione. In seconda convocazione, la riunione ha validità

qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, lettere c) e d) o da eventuali requisiti di legge.

6. Le deliberazioni in seduta comune sono assunte con il voto della maggioranza dei Membri della Fondazione presenti, senza distinzione di categoria. Solo fino al termine del Programma di ricerca di cui all'art. 2 c. 2, tale voto sarà valido a condizione che la maggioranza dei presenti sia costituita da membri delle categorie A e B di cui all'art. 5.

7. Le riunioni dell'Assemblea sono constatate da un verbale redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente ovvero la maggioranza dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 15

Collegio dei revisori e revisione legale

1. Il Collegio dei Revisori (nel seguito "Collegio") si compone di tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, tutti indipendenti dalla Fondazione.

2. L'organo dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Almeno un terzo dei membri del Collegio deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato. Il Collegio elegge un coordinatore al suo interno.

3. I componenti del Collegio possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto.

4. Il Collegio controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

5. Il Collegio può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se invitato dal Presidente, e partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea.

6. Laddove richiesto dalla normativa o da specifici enti finanziatori ovvero deliberato dall'Assemblea, la revisione dei conti può essere ulteriormente affidata in parte o integralmente ad una società esterna di revisione legale iscritta nell'apposito registro, fermo restando l'operato del Collegio dei Revisori in ordine alle altre attività previste al comma 4 e nella normativa vigente.

Art. 16

Modalità telematiche di riunione degli organi collegiali e dei comitati

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea, del Collegio dei Revisori e di qualsiasi altro organo collegiale o comitato della Fondazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei partecipanti; (c) sia consentito agli

interventuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17

Struttura organizzativa e modello di funzionamento

1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa funzionale ai propri fini istituzionali e statutari, definita dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può impiegare personale proprio secondo tutte le forme di impiego e collaborazione previste dalla legge e può anche impiegare, con il consenso degli interessati e sulla base di specifici accordi, personale dipendente degli Enti Fondatori o Partecipanti, secondo quanto previsto dalle norme, dai regolamenti degli Enti e dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento. Può altresì impiegare temporaneamente personale di Enti esterni alla Fondazione sulla base di apposite convenzioni.
3. Ai fini dello svolgimento del Programma di Ricerca di cui all'art. 2, c. 2, la Fondazione recluta, in particolare, un dirigente con funzioni di *Program Research Manager*, così come definito nel DD.
4. La Fondazione adotta, per il proprio funzionamento, un sistema normativo interno ispirato a principi che facilitino la collaborazione con il sistema industriale privato e la realizzazione di un eventuale ritorno economico dall'attività di ricerca;
5. Il reclutamento del Personale è basato su logiche di trasparenza, pari opportunità e meritocrazia.

Art. 18

Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione del successivo esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, su proposta del Consiglio di Amministrazione, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile e della relazione del Collegio dei Revisori.
4. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili o rendite sono reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 19

Disposizione in materia di prevenzione della corruzione e del riciclaggio

I Membri della Fondazione e i loro rappresentanti all'interno della Fondazione hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla presente Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio.

La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di uno dei Membri della Fondazione o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall'autorità giudiziaria competente, costituirà causa di esclusione dalla Fondazione del Membro medesimo ai sensi dell'art. 5, c. 6.

Art. 20

Codice Etico

La Fondazione può adottare un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione svolgerà le proprie attività nel pieno rispetto del Codice Etico di cui al presente articolo.

Art. 21

Scioglimento, Estinzione e Liquidazione

1. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono devoluti nel rispetto dell'art. 31 del Codice civile.

3. In ogni caso la Fondazione non può essere sciolta prima della conclusione del programma di ricerca di cui all'art. 2, c. 2, incluse eventuali estensioni deliberate dal MUR come indicato all'art. 3, c. 2, a meno che tale scioglimento non sia imposto dalla legge o dall'autorità giudiziaria.

Art. 22

Libri della Fondazione

La Fondazione deve curare la stesura e l'aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- il libro dei Membri della Fondazione, con indicazione delle categorie di appartenenza;
- il libro dei Sostenitori;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali dell'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- il libro dei verbali del Collegio dei Revisori.

Art. 23

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia, in particolare quelle in tema di Fondazioni private legalmente riconosciute.

Art. 24

Foro Competente

Il Tribunale di Napoli è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.